

Costituita con DPGR n.62 del 28 dicembre 2023
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0000102 del 28/01/2026

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI
OCCORRENTE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (GARA 17-2019)
- LOTTO 4 - RECEPIMENTO ATTIVAZIONE PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30/06/2026 -
CIG BA178D6E17 (IMPORTO PRESUNTO € 215.000,00 + IVA 22%).**

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Gagliardi Giulia**

Data 27/01/2026

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Miglietta Gianluca**

Data 27/01/2026

Proposta: 0000107 del 27/01/2026

Hash proposta: 7a46a54f7bc0bd62d76f19af70f6b0c6fa966e2adbf0ce0a494be3bb3266c901

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI OCCORRENTE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (GARA 17-2019) - LOTTO 4 - RECEPIMENTO ATTIVAZIONE PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30/06/2026 - CIG BA178D6E17 (IMPORTO PRESUNTO € 215.000,00 + IVA 22%).

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Miglietta Gianluca

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTA la Procedura Aziendale P07 in materia di approvvigionamenti e la Procedura Aziendale P27 "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 nr. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" che disciplina la materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA la Deliberazione DG n. 642 del 28.11.2025 ad oggetto "Approvazione del conto economico preventivo provvisorio tecnico anno 2026";

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 19 del 06.08.2007 con la quale la Regione Piemonte ha istituito la Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa) con funzioni di centrale di committenza e di stazione unica appaltante in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 della stessa Legge regionale, iscritta con Deliberazione ANAC n. 58 del 22.7.2015 nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'Art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 ed il successivo DPCM dell'11 luglio 2018 con cui sono state individuate le categorie merceologiche e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo

svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

CONSIDERATO che la categoria "servizi di smaltimento rifiuti sanitari" figura nell'elenco dei beni sottoposti all'obbligo di acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o di altri soggetti aggregatori con una soglia di obbligatorietà fissata ad Euro 40.000,00;

VISTO, nello specifico, l'obbligo per gli enti del settore sanitario sancito dall'art. 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006 *"Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A."* e dall'art. 1, comma 548, della legge n. 208 del 2015 *"Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA"*;

RICHIAMATE le determinazioni:

- n. 2031 del 29/12/2021 ad oggetto: *"Adesione alla convenzione stipulata da S.C.R. PIEMONTE S.P.A. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari occorrente alle aziende del servizio sanitario regionale (gara 17-2019) - lotto 4. periodo 01/02/2022-17/03/2024. spesa presunta euro 1.592.204,30 oltre iva (CUI S01640560064202100004) CIG 90486752D5"*;
- n. 787 del 16/05/2022 ad oggetto: *"Determinazione n. 2031 del 29.12.2021 ... correzione errore materiale"*;
- n. 1502 del 24/10/2023 ad oggetto: *"Adesione alla convenzione stipulata da S.C.R. PIEMONTE S.P.A. per il conferimento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari occorrente alle aziende del servizio sanitario regionale (lotto 4 - gara S.C.R. PIEMONTE 17-2019 -CIG 90486752D5) - presa d'atto autorizzazione al riequilibrio temporaneo assetto economico (periodo 01.10.2023 - 30.09.2024) - spesa presunta €23.529 (iva 22% esclusa)"*;

DATO ATTO che l'art. 226 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato "Abrogazioni e disposizioni finali" al comma 2 stabilisce che: *"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

- a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;*
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;(..."*;

EVIDENZIATO che la presente fattispecie rientra nei c.d. "procedimenti in corso" ai sensi del richiamato art. 226, comma 2, lett. b), atteso che l'adesione alla procedura di gara effettuata da SCR Piemonte è stata disposta con determinazione n. 2031 del 29/12/2021, ossia in data anteriore all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pertanto la procedura di affidamento ed il relativo contratto sono disciplinati dalla

previgente normativa, ovvero dal Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni derogatorie di cui all'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni con Legge 120/2020;

PREMESSO che:

- con disposizione del Consigliere Delegato di SCR Piemonte S.p.A. n. 48 del 17.02.2020, è stata disposta l'aggiudicazione della gara regionale centralizzata, mediante procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara 17-2019), suddivisa in 5 lotti territoriali per una durata di 48 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi;
- con determinazione n. 2031 del 29/12/2021 questa Azienda Ospedaliero Universitaria ha aderito alla procedura di gara sopra menzionata a tutto il 17/03/2024 per il lotto 4 al R.T.I. composto da ECOERIDANIA SPA di Arenzano (GE) e RECURFIX di F.E. S.RL di Roma per un importo complessivo di € 1.592.204,30 (oltre IVA 22%);
- con determinazione n. 787 del 16/05/2022 veniva corretta la spesa per il CER 18 01 03 pari a € 1,23000 (oltre IVA), anziché di € 1,52399 (oltre IVA), per ogni kg. di rifiuto smaltito;
- con determinazione n. 1502 del 24/10/2023 veniva recepito l'adeguamento temporaneo dei prezzi riconosciuto dalla Società di Committenza Regionale per il conferimento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari (gara SCR 17-2019), da applicarsi dal 01/10/2023 al 30/09/2024 in base alla Tabella "PROSPETTO NUOVE QUOTAZIONI" pubblicata nella sezione dedicata del sito istituzionale di S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- con determinazione n. 242 del 26/02/2024 si disponeva il recepimento dell'attivazione dell'opzione di rinnovo, prevista contrattualmente, della durata di 15 mesi (a tutto il 18/06/2025) del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari occorrente alle Aziende del servizio sanitario regionale (gara 17-2019);
- con successiva Determinazione del Direttore Appalti di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 181 del 9 giugno 2025 veniva attivata l'opzione di proroga tecnica delle Convenzioni in oggetto, nelle more dell'espletamento della procedura di gara a livello regionale centralizzato per il riaffidamento del servizio in questione (gara SCR n. 42-2025);
- questa A.O.U. ha recepito il provvedimento di attivazione dell'opzione di proroga tecnica adottato da SCR con determinazione n. 775 del 16.06.2025 a tutto il 31.12.2025;

PRESO ATTO che:

- la conclusione della procedura di gara attualmente in corso è stimata per il 10/03/2026, a tale termine dovranno essere aggiunti i tempi necessari per la stipula del relativo contratto e per la successiva presa in carico del servizio da parte del nuovo appaltatore;
- pertanto, al fine di garantire la continuità delle prestazioni oggetto del servizio, si rende necessario procedere ad ulteriore prosecuzione della validità del contratto in essere con la ditta ECO ERIDANIA S.p.A. sino al 30/06/2026;
- resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione anticipata del contratto qualora, anteriormente alla suddetta data, intervenga l'aggiudicazione definitiva e la conseguente attivazione del servizio da parte dell'aggiudicatario della nuova procedura di gara;

- al presente contratto è stato assegnato il C.I.G. derivato n. BA178D6E17 da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
- l'onere presunto derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 215.000,00 + IVA 22%, per complessivi € 262.000,00 IVA 22% inclusa, per l'anno in corso (2026), non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nel costo preventivato e comunicato alla S.C. Contabilità e Patrimonio di cui alla Deliberazione n. 642 del 28.11.2025 ad oggetto "Approvazione del conto economico preventivo provvisorio tecnico anno 2026", ed è riconducibile al conto 3.10.11.12 "Smaltimento rifiuti sanitari speciali" del budget della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;
- viene confermata la Dott.ssa Cleonice Penna, Dirigente Medico presso la S.C. Direzione Medica dei PP.OO., Direttore dell'Esecuzione del Contratto oggetto del presente provvedimento;
- il presente provvedimento sarà trasmesso alla S.C. Direzione Medica dei PP.OO. per i successivi adempimenti di competenza;

DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 36/2023, al fine di garantirne la massima pubblicità e trasparenza, si procede alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo della Stazione Appaltante all'indirizzo www.ospedale.al.it (sezione "Amministrazione Trasparente);

RILEVATA la correttezza e la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- 1) di disporre l'ulteriore prosecuzione del contratto relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara SCR 17-2019), sino a tutto il 30.06.2026, nelle more della conclusione della procedura di gara regionale per il riaffidamento del servizio in questione (gara SCR n. 42-2025), in capo alla ditta ECO ERIDANIA SPA, con sede legale in Via Pian Masino, 103/105 - 16011 Arenzano (GE) - P. IVA 03033240106, PEC ufficio.gare@pec.ecoeridania.it;
- 2) di prevedere la risoluzione anticipata del contratto qualora si addivenga prima della scadenza alla stipula della nuova convenzione regionale per l'affidamento del servizio in oggetto;
- 3) di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il CIG BA178D6E17 da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- 4) di dare atto che l'onere presunto derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 215.000,00 + IVA 22%, per complessivi € 262.000,00 IVA 22% inclusa, per l'anno in corso (2026), non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nel costo preventivato e comunicato alla S.C. Contabilità e Patrimonio di cui alla Deliberazione n. 642 del 28.11.2025 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PROVVISORIO TECNICO ANNO 2026", ed è riconducibile al conto 3.10.11.12 "Smaltimento rifiuti sanitari speciali" del budget della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;

- 5) di confermare la Dott.ssa Cleonice Penna, o suo delegato, S.C. Direzione Medica dei PP.OO., Direttore dell'Esecuzione del Contratto oggetto del presente provvedimento;
- 6) di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà trasmesso alla S.C. Direzione Medica dei PP.OO. per i successivi adempimenti di competenza;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it sezione "amministrazione trasparente";
- 8) **di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente determinazione, prevista dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, stante la necessità di garantire la continuità del contratto in oggetto.**

IL DIRETTORE

Ferrando Fabrizio